

Cessione del credito e sconto in fattura, cambiano le regole e si aggiorna la piattaforma

di [Paola Mammarella](#)

Nuove funzioni per la cessione libera delle banche online dal 15 luglio. Dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento con le regole aggiornate

14.06.2022 - La cessione del credito ha cambiato pelle più volte negli ultimi mesi. Per adeguarsi alle modifiche normative e fornire indicazioni puntali ai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il [provvedimento 10 giugno 2022](#), che aggiorna le modalità di cessione del credito alla luce delle novità introdotte dalla versione definitiva del Decreto sostegni-ter e dal Decreto Aiuti.

Cessione del credito e sconto in fattura, il contesto normativo

Il nuovo provvedimento modifica [quello del 3 febbraio 2022](#), contenente indicazioni non più attuali. Il provvedimento del 3 febbraio seguiva infatti le novità della prima versione del Decreto Sostegni-ter, poi messe subito in discussione con il Decreto Frodi. Un avvicendamento di norme talmente rapido da rendere necessari [chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate](#).

Le regole sulla cessione del credito non sono ancora definitive, ma [cambieranno ancora con il Decreto Aiuti](#), al momento in fase di conversione in legge.

L'Agenzia per il momento ha messo a punto un nuovo provvedimento e disposto l'aggiornamento della **piattaforma telematica** per la comunicazione della scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito, annunciando che le nuove funzioni saranno online dal 15 luglio.

Cessione del credito e sconto in fattura, le regole aggiornate

L'Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 10 giugno, ripercorre le modifiche normative e spiega che il Decreto sostegni-ter ([Legge 25/2022](#) del 28 marzo) ha previsto la possibilità di effettuare, dopo la prima cessione, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia. Tali soggetti non potevano però cedere a loro volta il credito acquistato.

Dal 1° **maggio 2022**, illustra l'Agenzia, è inoltre in vigore il divieto di cessione parziale. Per questo, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Con il Decreto Aiuti ([DL 50/2022](#) del 17 maggio), in fase di conversione in legge, è stato stabilito che le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere sempre il credito a favore dei **clienti professionali privati** che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. I clienti professionali privati, una volta acquisito il credito, non possono cederlo a loro volta.

È il caso di segnalare che il provvedimento dell'Agenzia si basa sui contenuti del Decreto Legge Aiuti, che è entrato in vigore il 18 maggio. Il Decreto Aiuti è alla Camera per la conversione in legge e sono già in fase di definizione una serie di emendamenti che potrebbero modificare ancora le regole della cessione del credito.

Sconto in fattura e cessione del credito, come funziona

La comunicazione, spiega il provvedimento, deve essere inviata entro il **16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della

dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Le comunicazioni, aggiunge l’Agenzia, possono essere annullate o sostituite entro il successivo **5 aprile**.

L’Agenzia spiega inoltre come funzionano le ulteriori cessioni dei crediti di imposta. Dal **giorno 10** del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione:

- i fornitori che hanno praticato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, tra cui banche e intermediari finanziari. I successivi cessionari possono operare una sola cessione a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia. Tali soggetti qualificati possono operare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
- se la comunicazione dell’opzione è stata inviata all’Agenzia delle Entrate [prima del 16 febbraio 2022](#), il credito potrà essere ceduto una sola volta a chiunque e successivamente ai soggetti qualificati;
- le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario possono cedere sempre il credito ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. Per queste comunicazioni, l’Agenzia ha annunciato che le funzioni della piattaforma online saranno disponibili dal **15 luglio 2022**.

Per le **comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022** è necessario comunicare preventivamente, tramite la piattaforma, l’eventuale scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.

Le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni, comunicate all’Agenzia dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di [cessioni parziali](#) successive.

Norme correlate

Provvedimento 10/06/2022

[Agenzia delle Entrate - Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022](#)

Decreto Legge 17/05/2022 n.50

[Decreto legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina \(Decreto Aiuti\)](#)

Legge dello Stato 28/03/2022 n.25

[Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico \(Decreto Sostegni-ter, Decreto Frodi\)](#)